COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

COPIA

Registro Generale n. 44

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 44 DEL 17-11-2020

Oggetto: DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE DEI SUINI

IL SINDACO

Considerata la necessità di disciplinare la macellazione dei suini le cui carni sono destinate al consumo privato;
Visto il "*Regolamento Sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni*" approvato con R.D. 20/12/1928, n. 3298, in particolare l'articolo 13 che permette ai privati cittadini di macellare a domicilio gli animali, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, per il consumo delle carni nell'ambito del proprio nucleo familiare;
Visto il Regolamento (CE) 852/2004;
Visto il Regolamento (CE) 2075/2005;
Vista la Deliberazione n. 2234 del 07/06/2002 della Giunta regionale della Campania, avente ad oggetto la disciplina delle macellazioni private;
Visto il Regolamento (CE) 625/2017;
Considerato di dover prevenire illecite commercializzazioni di carni provenienti da macellazioni non autorizzate che costituiscono rischi per il consumatore nonchè concorrenza sleale a danno degli operatori economici del settore ed all'erario;
Ritenuto necessario adottare provvedimenti a tutela della salute del consumatore;
Vista la Legge Regionale della Campania n. 13 del 08/03/1985;
Visto il D.lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
Vista la Legge n. 189 del 20/07/2004;
Vista la comunicazione prot. n. 5769 del 16-11-20202 dell"ASL Salerno;
Su conforme parere del Responsabile della U.O.S.D 3 ASL Salerno (ex Distretti Sanitari 66 – 67– 68)

ORDINA

E' consentita la macellazione di suini per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale fuori dal centro urbano;
La macellazione dei suini è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali.
Che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 (pistola a proiettile captivo oppure con elettronarcosi); l'inosservanza di tale disposizione, fatta salva ogni rilevanza penale eventuale, è punita con sanzione amministrativa da Euro 258,00 a Euro 1.549,00, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 333/98.
Che il successivo dissanguamento mediante la recisione dei grossi vasi del collo (iugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo.
Che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico-sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni.
Di utilizzare solo acqua con le caratteristiche di potabilità.
Nessuna parte dell'animale macellato può essere asportata o allontanata prima della visita del Veterinario dell'ASL Salerno.
Al fine di consentire ai Veterinari Dirigenti dipendenti dell'ASL Salerno U.O.S.D. 3 di procedere alla visita sanitaria degli animali e delle carni, gli interessati dovranno presentare, direttamente o tramite gli uffici comunali, richiesta scritta presso una delle sedi competente dell'ASL Salerno U.O.S.D. VET 3 per ottenere l'autorizzazione alla macellazione dei suini indicando le proprie generalità e l'esatto domicilio del richiedente. Il compenso della visita è fissato secondo le tariffe previste dal Tariffario della Regione Campania in Euro 16,40 comprensivo di ENPAV e tariffa IZSM Portici per ogni suino macellato, da versare su un apposito bollettino di C/C postale n. 17438847 intestato ad ASL SA MEDICINA VETERINARIA, indicando nella causale: macellazione suini per autoconsumo.
Il rilascio dell'autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile della U.O.S.D. 3 che stabilirà il giorno e l'ora della macellazione con lo scopo di poter compiere una completa ed accurate visita sanitaria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

DISPONE

La divulgazione della presente mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno e all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Gli interessati che non ottemperano saranno soggetti al pagamento di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

MANDA

Al Responsabile del Settore Amministrativo-Vigilanza per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 20, e per la pubblicazione sul sito web del Comune di San Mango Piemonte
Alla Polizia Municipale.
Copia al Responsabile dell'U.O.S,D, 3 ASL Salerno(ex Distretto 66 – 67 – 68) affinchè, per quanto di competenza, provveda per la corretta osservanza.

San Mango Piemonte, 17-11-2020

IL SINDACO,
dott. Francesco Di Giacomo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n. 718 del 17-11-2020.

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-11-2020 al 07-12-2020
Lì 17-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
La Rocca Marco